



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 046-LEG23

del 18 LUG. 2023

OGGETTO: Liquidazione compensi professionali maturati dall'Avv. M. M., legale esterno dell'Arnas nel contenzioso "Ex Pip" avviato dai Sig.ri Sa. Mars. (prat. n. 155/22) e Sa. Pass. (prat. n. 7/21) dinanzi il Tribunale del Lavoro di Palermo.

<p align="center">U.O.S. SERVIZIO LEGALE</p> <hr/> <p>Proposta n. 46-LEG23 del 17.07.2023</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Dr. Andrea Pirrello</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p align="center">  </p> <p>Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. Caterina Rizzotto</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p align="center">U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2023</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale <u>2.02.02.02.0101</u></p> <p>Budget assegnato anno 2023 (euro) <u>250.000,00</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p align="center">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p align="center"><u>SERVIZIO LEGALE</u></p> <p>Scheda BUDGET allegata datata <u>17/07/2023</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento <i>[Signature]</i> Il Direttore dell'U.O.C. <i>[Signature]</i></p>
---	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. **Caterina Rizzotto**

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di luglio, nella sede della U.O.S. SERVIZIO LEGALE dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 22, assistito dal Sig. BOMMI BOTTENICO quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE **Avv. Caterina Rizzotto,**
VISTO:

- il D.Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, con la quale l'Avv. Caterina Rizzotto, in qualità di Responsabile dell'U.O.S. SERVIZIO LEGALE è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

PREMESSO:

- **che** i Sig.ri Sa. Mars. e Sa. Pass. (entrambi appartenenti al bacino "Ex Pip"), con separati ricorsi iscritti -rispettivamente- ai nn. R.G. 4678/21 Lav. (Sa. Mars.) e R.G. 11289/20 Lav. (Sa. Pass.) hanno convenuto in giudizio l'Arnas Civico dinanzi il Tribunale del Lavoro di Palermo ed hanno chiesto:
 - l'accertamento dello svolgimento da parte degli stessi -ex Pip- di mansioni di OSS, disimpegnate in regime di rapporto di lavoro subordinato con l'Arnas;
 - il riconoscimento del diritto alle relative differenze retributive e contributive;
- **che** con Delibera 107/23 (Sa. Mars.) e Delibera 216/21 (Sa. Pass.), l'Arnas ha designato l'Avv. M. M. quale proprio difensore nei suddetti giudizi;
- **che** l'Avv. M. M., assunto l'incarico, ha espletato la relativa attività difensiva;
- **che** con Sent. n. 1937/23 (Sa. Mars.) e Sent. n. 2027/23 (Sa. Pass.) il Tribunale di Palermo, ha accolto le domande libellate dai ricorrenti (in alcuni casi trattasi di accoglimento parziale ed in altri casi di accoglimento totale) ed ha condannato l'Arnas al pagamento delle spese di lite;
- **che** l'Azienda si è determinata nel senso di appellare le suddette pronunce ed ha già provveduto, con appositi atti deliberativi, a confermare l'incarico all'Avv. M. M. anche per il secondo grado di giudizio;
- **che** con Nota del 05.06.23 e del 09.06.23, l'Avv. M. M. ha trasmesso la documentazione afferente i giudizi ed ha inoltrato richiesta di pagamento dei compensi relativi agli incarichi difensivi ricevuti, ivi allegando:
 - 1) *pro forma* di importo pari a € **7.820,88 comprensivo di accessori di legge** (da cui decurtare rit. acc.), quale saldo dell'attività difensiva svolta nel giudizio di primo grado nella causa promossa da Sa. Mars. (R.G. 4678/21 Lav., definito con Sent. 1937/23 Lav.);
 - 2) *pro forma* di importo pari a € **9.774,64 comprensivo di accessori di legge** (da cui decurtare rit. acc.), quale saldo dell'attività difensiva svolta nel giudizio di primo grado nella causa promossa da Sa. Pass. (R.G. 11289/20 Lav., definito con Sent. 2027/23 Lav.);

ATTESO

- **che** come si evince dalle Delibere di incarico professionale (sopra meglio specificate) gli onorari devono esser liquidati in applicazione dei minimi tabellari dei parametri forensi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i.;
- **che** dall'analisi della documentazione in possesso dell'Ufficio, emerge che le *pro forma* sono redatte in difformità rispetto alle prescrizioni di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. in quanto il valore della controversia risulta essere indeterminabile e deve esser qualificato come di complessità bassa con conseguente necessità di rideterminare il valore da riconoscere per ciascuna fase processuale effettivamente svolta;
- che dunque, la rideterminazione del valore della controversia implica la ri-parametrazione degli importi da riconoscere per ciascuna fase processuale effettivamente espletata;
- che inoltre, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), è necessario rideterminare anche l'importo da corrispondere per la fase istruttoria (solo per quei giudizi ove è stata effettivamente svolta), avendo cura di operare la decurtazione del 70% sul valore medio della predetta fase (ossia € 1.880,00), e quindi, quantificarla in € 564,00 [ossia € 1.880,00 (valore medio di partenza) – € 1.316,00 (70% di € 1.880,00) = € 564]; ciò in applicazione di quanto espressamente affermato dalla Suprema Corte in punto di riduzione da applicare *ex art. 4 co.1 D.M. 55/14* (Corte Cass., Ord. 1554/20, secondo cui nell'ambito della individuazione dei valori minimi tabellari, l'espressione "*diminuzione di regola fino al 70%...per la fase istruttoria*" deve essere interpretata in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio deve essere determinata in una percentuale pari -e comunque non superiore- al 70% del medesimo);
- **che**, dunque, in relazione alla posizione "Sa. Mars. c/ Arnas", a fronte della richiesta di pagamento pervenuta dall'Avv. M. M., le somme riconoscibili allo stesso, in ragione delle correzioni e rideterminazioni operate e meglio sopra spiegate, possono essere così quantificate:
 - € 1.623,00 oltre accessori per la fase di studio (quale compenso tabellare minimo individuato per i giudizi di valore indeter., complessità bassa *ex D.M. 55/14 e s.m.i.*);
 - € 601,00 oltre accessori per la fase di introduttiva (quale compenso tabellare minimo individuato per i giudizi di valore indeterminabile e di complessità *ex D.M. 55/2014 e s.m.i.*);
 - € 1.465,00 oltre accessori per la fase decisionale (quale compenso tabellare minimo individuato per i giudizi di valore indeterminabile e di complessità *ex D.M. 55/2014 e s.m.i.*).In definitiva, la somma liquidabile a saldo della posizione oggetto di analisi ammonta a € **5.382,69** (quale somma comprensiva di spese gen., C.P.A. e I.V.A.), da cui però occorre decurtare la rit. acc.;



- **che**, invece, in relazione alla posizione "Sa. Pass. c/ Arnas", a fronte della richiesta di pagamento pervenuta dall'Avv. M. M., le somme riconoscibili allo stesso, in ragione delle correzioni e rideterminazioni operate e meglio sopra spiegate, possono essere così quantificate:
 - € 1.623,00 oltre accessori per la fase di studio (quale compenso tabellare minimo individuato per i giudizi di valore indeterminabile e di complessità bassa ex D.M. 55/14 e s.m.i.);
 - € 601,00 oltre accessori per la fase di introduttiva (quale compenso tabellare minimo individuato per i giudizi di valore indeterminabile e di complessità ex D.M. 55/2014 e s.m.i.);
 - € 564,00 oltre accessori per la fase istruttoria (quale compenso tabellare minimo individuato per i giudizi di valore indeterminabile e di complessità ex D.M. 55/2014 e s.m.i.);
 - € 1.465,00 oltre accessori per la fase decisionale (quale compenso tabellare minimo individuato per i giudizi di valore indeterminabile e di complessità ex D.M. 55/2014 e s.m.i.).
- In definitiva, la somma liquidabile a saldo della posizione oggetto di analisi ammonta a € 6.205,64 (quale somma comprensiva di spese gen., C.P.A. e I.V.A.), da cui però occorre decurtare la rit. acc.;

VISTE le parcelle *pro forma* rideterminate dall'U.O. Servizio Legale (anche per ragioni di uniformità e parità di trattamento dei legali destinatari di incarichi esterni aventi per oggetto la medesima questione), con applicazione dei parametri del D.M. 55/14 e s.m.i. ai minimi tariffari, l'importo da riconoscere all'Avv. M. M. ammonta complessivamente ad € 11.588,33 (somma comprensiva di spese gen., C.P.A. e I.V.A. e da cui decurtare la rit. acc.).

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della Legge n. 190/2012, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione;


DETERMINA


Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

- **Determinare** in € 11.588,33 (comprensiva di spese generali, CPA e IVA e da cui decurtare la ritenuta d'acconto) la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
 - **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento trova capienza:
 - 1) con riferimento alla posizione "Sa. Mars. c/ Arnas" (R.G. 4678/21 Lav., definito con Sent. 1937/23 Lav.), e per l'importo di € 5.382,69 comprensivo di accessori di legge come da *pro forma* rideterminata ed allegata, nell'accantonamento relativo alla pratica 155/22;
 - 2) con riferimento alla posizione "Sa. Pass. c/ Arnas" (R.G. 11289/20 Lav., definito con Sent. 2027/23 Lav.), e per l'importo di € 6.205,64 comprensivo di accessori di legge come da *pro forma* rideterminata ed allegata, nell'accantonamento relativo alla pratica 7/21;
 e sono entrambe posizioni da imputare sul conto 2.02.02.02.0101 "fondo rischi per contenzioso personale dipendente" e gravano sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
 - **Liquidare** la complessiva somma di € 11.588,33 comprensiva di spese generali, CPA e IVA (da cui decurtare la ritenuta d'acconto) e **pagare all'Avv. M. M.**, la somma di € 9.761,67 comprensiva di spese generali, C.P.A., I.V.A. ed al netto della ritenuta d'acconto, come da parcelle *pro forma* allegate, per causali sopra meglio specificate e da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
 - **Versare** all'Agenzia delle Entrate la complessiva somma di € 1.826,66 quale ritenuta d'acconto operata sugli onorari del professionista;
 - **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del beneficiario;
 - **Dotare il presente atto di immediata esecutività**, al fine di non procrastinare oltre il pagamento di quanto dovuto al professionista.
- La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente.

Il Responsabile U.O.S.
SERVIZIO LEGALE
Avv. Caterina Rizzotto

Il Segretario verbalizzante





PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 23 LUG, 2023 per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni
